

COMUNE DI MODUGNO

REGOLAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE

- ART. 1 - LOCALIZZAZIONE E CONFIGURAZIONE
- ART. 2 - ORARIO DEL MERCATO
- ART. 3 - SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA
- ART. 4 - CIRCOLAZIONE E SOSTA DEGLI AUTOMEZZI
- ART. 5 - TENUTA E CONSULTAZIONE DEL RUOLINO DI MERCATO
- ART. 6 - REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE
- ART. 7 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
- ART. 8 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI
- ART. 9 - MIGLIE E RIASSEGNAZIONE A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTI
- ART. 10 - CONCESSIONE DEL POSTEGGIO E CANONE RELATIVO ALLA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
- ART. 11 - REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO
- ART. 12 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO
- ART. 13 - REVOCA DEL POSTEGGIO PER MOTIVO DI PUBBLICO INTERESSE
- ART. 14 - MODALITÀ DI VENDITA
- ART. 15 - SUBINGRESSO
- ART. 16 - SANZIONI
- ART. 17 - NORMA FINALE

Versione corretta ed emendata dalle risultanze del dibattito Consiliare del 25 marzo 2002.

COMUNE DI MODUGNO

REGOLAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE

ART. 1

(LOCALIZZAZIONE E CONFIGURAZIONE)

1. Nel territorio del Comune di Modugno il mercato settimanale per la vendita prevalente di prodotti inerenti l'abbigliamento e generi vari si svolge il venerdì in via Salvo D'Acquisto, via Don Giovanni Minzoni e largo prospiciente con orario di vendita dalle ore 7 alle ore 14, con 186 (centottantasei) posteggi così come collocati e dimensionati nella planimetria (Tav. 2) e tavole allegate.

2. Nel caso che il giorno del mercato settimanale ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge, esso deve essere anticipato al giorno precedente, se quest'ultimo è anche festivo il mercato deve essere posticipato al giorno feriale successivo.

ART. 2

(ORARIO DEL MERCATO)

1. Salvo diversa disposizione del Sindaco, l'orario di vendita ha inizio alle ore 7 e termina alle ore 14.

2. L'allestimento delle attrezzature inizia un'ora prima dell'apertura. L'area occupata deve essere completamente sgomberata entro un'ora dall'orario di chiusura delle vendite così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale delle stesse.

3. Non è permesso sgombrare il posteggio nel mercato prima dell'orario di chiusura delle vendite, se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità; nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero.

ART. 3

(SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA)

1. I banchi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato.

2. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro, avente tale finalità non possono sporgere oltre mt. 0,50 dalla verticale del limite di allineamento e lateralmente di un massimo di cm. 25.

3. Le merci debbono essere esposte all'altezza minima, dal suolo, di cm. 50 e la parte inferiore della copertura deve essere ad almeno mt. 2 dal suolo.

4. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, è consentita l'esposizione a terra della merce esposta in vendita.

5. Non è permesso ostruire ingressi di abitazioni e di negozi.

6. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso.

ART. 4

(CIRCOLAZIONE E SOSTA DEGLI AUTOMEZZI)

1. In orario di vendita è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza. E', inoltre, vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi.

2. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sulle aree di mercato, qualora su strade pubbliche, purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.

ART. 5

(TENUTA E CONSULTAZIONE DEL RUOLINO DI MERCATO)

1. Presso l'VIII Settore deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, la planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, nonché la pianta organica (Ruolino) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza.

2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'ufficio commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento del Ruolino.

3. Copia della planimetria e del Ruolino è depositata presso il Comando di Polizia municipale per il Servizio di Vigilanza.

ART. 6

(REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE)

1. A cura del personale di vigilanza sarà tenuto il registro del mercato. In tale registro, oltre alle presenze degli operatori concessionari del posteggio, saranno annotate, in apposita sezione, le presenze degli operatori abituali frequentatori non concessionari di posteggio.

2. Gli abituali frequentatori saranno riportati se presenti all'ora di inizio delle vendite, anche se in quel giorno non avranno occupato nessun posteggio.

ART. 7

(ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI)

1. Le concessioni dei posteggi presso il mercato settimanale agli operatori commerciali sono rilasciate, in base alle disposizioni di cui agli art. 5 e 6 del "Regolamento Comunale in materia di commercio su aree pubbliche".

2. Le concessioni dei posteggi presso il mercato settimanale ai produttori agricoli sono rilasciate, in base alle disposizioni di cui all'art. 16 del "Regolamento Comunale in materia di commercio su aree pubbliche".

ART. 8

(ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI)

1. I concessionari dei posteggi non presenti entro un'ora dall'inizio delle vendite non potranno più accedere alle operazioni mercatali e saranno considerati assenti, senza che possano richiedere la restituzione delle tasse pagate.

2. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi, di cui al precedente comma 1, o in attesa di assegnazione è effettuata dal personale addetto alla vigilanza di volta in volta tenendo conto dei seguenti criteri, indipendentemente dai prodotti trattati:

- maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto;
- anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

3. L'assegnazione temporanea dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 7 della legge regionale, avviene, in primo luogo, a favore dei medesimi.

ART. 9

(MIGLIORIE E RIASSEGNAZIONE
A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTI)

1. Quando si rende libero un posteggio o esistano posteggi non ancora occupati, prima di effettuare la nuova assegnazione, si procede al riordino del settore merceologico e ad eventuali trasferimenti.

2. La possibilità di spostamento in altro posteggio di cui al primo comma è comunicata mediante circolare agli ambulanti interessati, i quali potranno presentare domanda entro i 10 (dieci) giorni successivi. Nell'autorizzare lo spostamento si terrà conto della affinità merceologica e della anzianità di presenza al mercato.

3. Al di fuori degli spostamenti previsti dal presente articolo, non sono autorizzabili scambi di posteggi fra operatori.

4. Espletate tali procedure, si dà avvio al procedimento per all'assegnazione del posteggio come stabilito al precedente art. 7.

5. In caso di ristrutturazione o spostamento del mercato si deve garantire l'adeguata sistemazione di tutti i titolari di posteggio possibilmente nelle stesse posizioni precedentemente assegnate o, in alternativa, in base ad accordo tra gli stessi operatori.

ART. 10

(CONCESSIONE DEL POSTEGGIO E
CANONE RELATIVO ALLA OCCUPAZIONE
DI SUOLO PUBBLICO)

1. La concessione del posteggio agli operatori commerciali nel mercato settimanale ha validità di dieci anni, non può essere ceduta se non con l'azienda ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune che, in tal caso, deve contestualmente conferire, se disponibile, un nuovo posteggio all'operatore.

2. Le concessioni di posteggio sono assoggettate al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

ART. 11

(REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO)

1. La concessione del posteggio presso il mercato settimanale è revocata al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- nel caso di subingresso qualora l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data dell'atto di trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;
- revoca dell'autorizzazione commerciale;
- perdita della qualifica di produttore agricolo;
- per rinuncia alla concessione del posteggio.

ART. 12

(DECADENZA DALLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO)

1. Il mancato utilizzo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, comporta la decadenza dalla concessione di posteggio.

ART. 13

(REVOCA DEL POSTEGGIO PER MOTIVO DI PUBBLICO INTERESSE)

1. Le concessioni del posteggio sono revocabili in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse senza oneri per il Comune.

ART. 14

(MODALITÀ DI VENDITA)

1. Al titolare della concessione del posteggio è fatto obbligo di:

- occupare il solamente l'area data in concessione;
- esporre le merci in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
- asportare gli imballaggi ed ogni genere di rifiuti dopo averli riposti in appositi sacchi a perdere;
- non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;
- non accendere fuochi all'interno del mercato;
- non richiamare gli acquirenti con grida o altre forme sonore;
- non turbare l'ordine del mercato;
- osservare e far osservare ai collaboratori tutte le norme igienico sanitarie nell'esercizio della vendita;
- osservare e far osservare ai collaboratori le prescrizioni dell'Ordinanza del Ministero della Sanità del 2 marzo 2000, in G. U. 8 marzo 2000, n. 56, in materia di somministrazione e vendita di prodotti alimentari;
- non introdurre cani o altri animali nel mercato;
- di tenere le bilance bene alla vista del pubblico, qualora vendano merce a peso.

2. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito durante l'orario di vendita.

ART. 15

(SUBINGRESSO)

1. Il subingresso nella titolarità dell'azienda comporta il passaggio della concessione del posteggio al subentrante.

ART. 16
(SANZIONI)

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10 del Decreto Legislativo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582,28 euro (lire 5.000.000) a 15.493,71 euro (lire 30.000.000) e con la confisca delle attrezzature e della merce.

2. Il coadiutore, dipendente o socio di società che svolga attività di vendita in luogo del titolare sfornito di delega dello stesso titolare e/o del titolo originale dell'autorizzazione, come disposto all'articolo 4, comma 5 della legge regionale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582,28 euro (lire 5.000.000) a 15.493,71 euro (lire 30.000.000) e con la confisca delle attrezzature e della merce.

3. Chiunque pone in vendita prodotti diversi da quelli previsti per il posteggio assegnato è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,46 euro (lire 1.000.000) a 3.098,74 euro (lire 6.000.000).

4. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,23 euro (lire 500.000) a 1.549,37 euro (lire 3.000.000):

- a) il subentrante nell'autorizzazione, in possesso dei previsti requisiti soggettivi, che inizi a esercitare l'attività prima di aver provveduto a inoltrare al Comune le comunicazioni previste agli articoli 7 e 8, comma 6 della Legge Regionale;
- b) il titolare di autorizzazione che, in caso di cambio di residenza, omette di darne comunicazione al Comune nel termine di trenta giorni previsto all'articolo 7, comma 6 e all'articolo 8, comma 5 della Legge Regionale.

5. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi 1, 2, 3 e 4 e nell'art. 29 del Decreto Legislativo, le violazioni delle presenti norme sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da 516,46 euro (lire 1.000.000) a 3.098,74 euro (lire 6.000.000).

6. Per l'accertamento delle sanzioni e la contestazione delle infrazioni, la notifica dei verbali, la procedura di pagamento e la riscossione coattiva, si applicano le norme di cui alla legge 24/11/81, n. 689.

7. Le competenze in materia di violazioni alle norme sul commercio su aree pubbliche sono del Comune; spettano al Comune i proventi derivanti dai pagamenti delle relative sanzioni.

ART. 17

(NORMA FINALE)

1. Per quanto non espressamente previsto valgono le indicazioni e le disposizioni nazionali e regionali in materia ed il Regolamento comunale in materia di commercio su aree pubbliche.